

# il Rinnovamento della Scuola

Federazione  
Italiana  
Scuola

Redazione - Via Principe Eugenio, 90 - 00185 Roma

Sped. abb. post. - 50% - Roma

ANNO XLV III - 28 Marzo 1994 - N. 3

## Un faticoso cammino

In un momento così delicato della vita del nostro Paese non possiamo quasi sottrarci al discorso politico, anche se il nostro giornale non giungerà a destinazione prima delle "politiche", o forse proprio per questo motivo.

La FIS è un'organizzazione pluralista e, come tale, ospita posizioni tra loro differenziate, anche se unite sia dalla condanna del malgoverno e della prevaricazione, sia dall'aspirazione ad un migliore assetto sociale, economico e politico.

C'è tra noi, chi attende gli effetti taumaturgici delle elezioni politiche e chi, pur non sottovalutando questo importantissimo evento, ritiene che il travaglio in corso non sia terminato.

Buona parte delle forze politiche che si contendono ora il potere sono infatti responsabili (per averla provocata o per non averla denunciata) della voragine che da tanti anni si è aperta nei conti pubblici, il più grave problema economico di oggi.

Nel giugno dello scorso anno abbiamo citato un nostro articolo del 7 maggio 1983, nel quale avevamo denunciato la pericolosità del debito pubblico, "una situazione — avevamo scritto — che ormai sta travolgendo tutto".

Certamente questo non era il solo problema; c'era quello morale, esploso con "tangenti", ed anche qui emergono responsabilità che investono buona parte del mondo politico ed economico.

Il faticoso cammino verso la "seconda repubblica" è iniziato con il referendum per il maggioritario e con l'imperversare di "tangenti"; il nuovo quadro tuttavia non si è ancora formato ed i due schieramenti che sono comunemente dati per maggioritari non hanno, al loro interno, quel minimo di omogeneità politica che possa garantire la loro affidabilità.

Tra nuovi profeti, vecchi rancori, lacerazioni multiple, è difficile individuare chi possa impostare un serio piano di risanamento della finanza pubblica, combattere efficacemente la delinquenza ed il mal-

costume che sono ormai annidati ovunque, ridare fiducia agli italiani, riaccreditare l'Italia all'estero.

Ma il faticoso cammino di cui dicevamo è iniziato; un'intera classe politica è stata messa da parte; chi è riuscito a restare in sella è sufficientemente avvertito.

Le elezioni politiche possono pertanto predisporre un'occasione per il sindacato (come è stato scritto nel numero precedente) e per l'intero Paese.

Quest'ultimo ha bisogno di un Governo cosciente delle proprie responsabilità, stabile, dotato di poteri reali, sganciato dalle consorterie palesi e occulte.

Devono cessare i soprusi (come quello che abbiamo denunciato nel numero precedente), si deve intensificare la lotta alla delinquenza ed al malcostume, si deve governare con saggezza.

La bacchetta magica non esiste, ma onestà e saggezza possono fare molto.

Modesto Ghio

## Supplenze A.T.A.

### ORDINANZA MINISTERIALE N. 59

Protocollo n. 28594/JR del 21 febbraio 1994 registrata alla Corte dei Conti il 16 marzo 1994 Regi/fg 15

**NOMINA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO NON DI RUOLO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI STATALI**

### AVVERTENZE

1) Si richiama l'attenzione sul fatto che le sezioni staccate e le scuole coordinate — che come è noto, sono poste in Comune diverso da quello in cui è ubicata la sede centrale della scuola — costituiscono parte integrante della scuola stessa. Il personale che ottiene la supplenza di collaboratore amministrativo, di collaboratore tecnico, di ausiliario può, pertanto, essere assegnato a prestare servizio in una sezione staccata o in una scuola coordinata. Vengono considerate autonomamente, ai fini delle supplenze, solo quelle sezioni o scuole poste in provincia diversa da quella in cui è ubicata la sede centrale.

2) A seguito di innovazioni legislative che hanno introdotto modifiche in materia di trattamento di famiglia basato - fino al 31 dicembre 1987 - sulla attribuzione di quote aggiunte per persone a carico - la tabella A di valutazione dei titoli - "carichi di famiglia" e le corrispondenti note 1) e 1bis) vanno intese nel senso che le persone per le quali viene richiesto il punteggio previsto nella tabella medesima devono far parte del nucleo familiare determinato se-

condo quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153.

Si richiamano, in proposito, le istruzioni contenute nella circolare 15 febbraio 1989 n. 65, della quale si riportano, di seguito, i punti relativi all'attribuzione del punteggio per carichi di famiglia.

"Ferma restando l'attribuzione di punti 1 per il coniuge o per altre persone appartenenti al nucleo familiare, nonché di punti 0,50 per ogni figlio minore o maggiorenne permanentemente inabile al lavoro, decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito nella legge 13 maggio '88, n. 153, non prevede più il principio del "carico di famiglia" ma l'appartenenza al nucleo familiare secondo i criteri indicati nell'art. 2 del decreto legge medesimo.

Ad esempio, non fanno parte del nucleo familiare i figli maggiorenti ancorché studenti universitari, con la conseguenza che, per costoro non può essere attribuito il punteggio di cui al punto 2 della tab. A allegata all'O.M. 11 marzo 1983 e successive modifiche anche se la tabella medesima, come già sopra chiarito, ne fa ancora menzione.

Il punteggio in questione spetta, comunque, per tutti gli appartenenti al nucleo familiare come sopradeterminato, prescindendo sia dalle disposizioni sul reddito sia dalla circostanza che l'aspirante presti o meno attività lavorativa". 3) Si richiama l'attenzione sul fatto che, per effetto dell'art. 6bis della legge 4 luglio 1988, n. 246, non è consentita la presentazione di nuove domande per l'inclusione nella graduatoria G (ausiliario) è consentita la sola presentazione

della domanda ai fini dell'aggiornamento del punteggio, ovvero del trasferimento di domanda ad altro Provveditorato agli studi per il personale già incluso nelle ex graduatorie provinciali del soppresso Provveditorato agli studi di Trento o in quelle della Sovrintendenza scolastica di Bolzano.

4) Entrambi i punteggi previsti alla tab B punto 4 e alla tab D punto 4 vanno attribuiti in tutti i casi in cui lo interessato sia in grado di documentare di avere acquisito esperienza nei servizi meccanografici o informatici mediante produzione di uno dei seguenti titoli.

Attestati di formazione professionale per i servizi meccanografici o informatici rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici e informatici rilasciati, antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 845/78, al termine dei corsi professionali istituiti dallo Stato, Regione, o altri enti pubblici.

Titoli di studio rilasciati da scuole statali o legalmente riconosciute purché nel piano di studio siano previste discipline attinenti alla meccanografia o informatica il punteggio è attribuito per un solo attestato o titolo.

5) Le disposizioni della presente O.M. non trovano applicazione ai fini del conferimento di supplenze nelle scuole della provincia autonoma di Trento.

6) Limitatamente al triennio 1994/95, 1995/96, 1996/97 è consentito agli aspiranti già inclusi nelle ex graduatorie provinciali valide per il biennio 1989/90, 1990/91 pubblicate dal soppresso Provveditorato agli studi di Trento nonché agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti compilate dal Sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano di richiedere e il trasferimento della domanda in una qualsiasi provincia, ai fini della inclusione nelle relative graduatorie permanenti.

7) Si richiama l'attenzione sull'articolo 23 della presente Ordinanza ministeriale in base al quale gli aspiranti alla inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti compilate dalla Sovrintendenza scolastica di Bolzano devono presentare, l'attestato di bilinguismo.

(Omissis).

Considerata la necessità di impartire disposizioni concernenti "nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali", in sostituzione di quelle contenute nell'O.M. 11.3.1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Considerata la necessità di uniformare le procedure relative alla gestione del personale della scuola.

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che organizzano il personale amministrativo, tecnico ausiliario della scuola.

## Autocertificazione

**Pubblichiamo il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130. "Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive". (Gazz. Uff. n. 47 del 26 febbraio 1994).**

### Art. 1.

#### Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene disposizioni attuative in materia di dichiarazioni sostitutive, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e si applica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri, alle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici, alle province, ai comuni e agli enti locali.

### Art. 2.

*Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva.*

1. I soggetti che, nel produrre all'amministrazione istanze, debbano com-

provare stati, fatti o qualità personali di cui al comma 2 possono presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

1) La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può riguardare i seguenti stati fatti o qualità personali:

- a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;
- b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;
- c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga;
- d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario;

ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA;

g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;

i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità;

l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi

(continua in quarta pagina)

(continua in seconda pagina)

# Le supplenze p

(dalla prima pagina)

## ORDINA

La presente ordinanza disciplina le nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, in via permanente, a decorrere dal triennio 1994/95 - 1996/97.

Le nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali saranno effettuate secondo le disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni della presente Ordinanza sono pubblicate dal Provveditore agli studi di ciascuna provincia con propria Ordinanza da affiggere all'Albo dell'Ufficio scolastico provinciale almeno 30 giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

## TITOLO I

(Operazioni di competenza dei Provveditori agli studi)

### Art. 1.

#### Posti disponibili

1. Il Provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, conferisce supplenze annuali per la copertura di tutti i posti dell'organico di diritto che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale delle scuole ed istituti di istruzione primaria secondaria ed artistica, delle istituzioni educative (1), anche a seguito di sopravvenuta disponibilità e vacanza del posto successivamente al primo settembre ed entro la data del 31 dicembre; le disponibilità e le vacanze dei posti devono permanere, prevedibilmente, fino al termine dell'anno scolastico, ferma restando la condizione che ai posti stessi non sia stato possibile assegnare a qualsiasi titolo, personale di ruolo.

2. Il Provveditore agli studi conferisce, altresì, supplenze temporanee - fino al termine delle attività didattiche - salvo quanto previsto dalla presente Ordinanza per le supplenze temporanee di competenza dei capi d'istituto - per la copertura dei posti soltanto di fatto disponibili, sempre che si tratti di posti vacanti o disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico compresi i posti di nuova istituzione nell'organico di fatto limitatamente ai posti di coordinatore amministrativo, la supplenza di cui al presente comma è conferita fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).

3) Per termine delle attività didattiche deve intendersi l'effettivo ultimo giorno di conclusione di tali attività, compresi gli scrutini e gli esami, a norma della vigente ordinanza sul calendario scolastico.

4. Il Provveditore agli studi conferisce, altresì, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 67/88, che ha modificato l'art. 15 della legge n. 270/82, nomine sui posti già assegnati dal Provveditore agli studi per supplenza (annuale o temporanea) rimasti disponibili dopo il 31 dicembre per rinuncia o decadenza del personale cui è stata in precedenza conferita la nomina (2).

5. Il conferimento delle supplenze annuali o temporanee da parte del Provveditore agli studi è consentito solo dopo la completa utilizzazione del personale in soprannumero.

6. Sono conferiti per supplenza temporanea fino al termine dell'attività didattica dal Provveditore agli studi anche posti prevedibilmente vacanti per l'intero anno scolastico per assenza del titolare conseguente ad assegnazione provvisoria di sede, nonché a provvedimenti di comando ovvero collocamento fuori ruolo previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

7. La costituzione in una medesima istituzione scolastica di un numero pari di rapporti di servizio a tempo parziale, relativo allo stesso profilo professionale, comporta la ricostruzione di corri-

spondenti posti a tempo pieno, sui quali possono essere conferite supplenze temporanee, qualora tali posti siano rimasti disponibili dopo le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria. Non sono conferibili nomine su due posti a tempo parziale riferiti a differenti istituzioni scolastiche.

8. La disponibilità di posti con prestazioni di servizio a tempo parziale e utilizzata, altresì, per il conferimento di supplenze temporanee a tempo parziale.

9. Non si applicano alle nomine temporanee conferite dal Provveditore agli studi le norme contenute nella legge 168/90 che riguarda le sostituzioni di competenza dei capi d'istituto.

10. Le nomine conferite dal Provveditore agli studi relativamente a posti disponibili presso i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte drammatica devono tener conto della diversa data d'inizio e di termine dell'anno accademico per tali istituzioni.

(1) Le operazioni di nomina di competenza dei Provveditori agli studi possono essere effettuate anche successivamente al 31 dicembre sempre che entro tale data si sia verificata la vacanza o disponibilità del posto.

(2) Il Provveditore agli studi conferisce una nomina dello stesso tipo (annuale o temporanea) di quella rinunciata ovvero in ordine alla quale sia stata dichiarata la decadenza.

### Art. 2.

#### Aggiornamenti e integrazione delle graduatorie permanenti

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1987, n. 158, le graduatorie per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, assumono carattere permanente e sono aggiornate ogni triennio sulla base delle nuove domande ed a seguito della valutazione dei titoli non presentati o non valutati in precedenza.

2. Pertanto, le graduatorie permanenti sono aggiornate in ogni provincia secondo le modalità appresso indicate.

3. Le predette graduatorie si riferiscono a posti di:

- Coordinatore amministrativo;
- Infermiere;
- Cuoco;
- Collaboratore tecnico;
- Collaboratore amministrativo;
- Guardarobiere;
- Ausiliario;
- Aiutante cuoco.

4. Ai Provveditori agli studi è fatto obbligo di procedere alle nomine degli aventi diritto in rigida sequenza secondo l'ordine sopraelencato e con l'osservanza delle modalità di cui ai successivi articoli.

5. L'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti avverrà in base alle seguenti modalità.

A) Aggiornamento delle graduatorie.

6. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza sono automaticamente confermati nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti.

7. Ai fini dell'aggiornamento del proprio punteggio in base alle tabelle di valutazione allegata alla presente ordinanza gli aspiranti medesimi possono presentare titoli di cultura e di servizio la cui valutazione non sia stata richiesta in precedenza, ovvero se già presentati, diano titolo in base alla presente ordinanza, ad una valutazione più favorevole dovranno, in ogni caso, essere nuovamente dichiarate e documentate le situazioni personali che danno diritto a riserva (salvo quanto previsto dal successivo comma 8) nonché quelle che danno titolo di preferenza qualora riguardano condizioni familiari e di stato civile suscettibili di variazione; debbo-

no essere, altresì, documentati i titoli che danno diritto a punteggio ai sensi della tabella a (carichi di famiglia) annessa alla presente Ordinanza.

8. Per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti nel precedente periodo di validità in qualità di riservatari è ammessa - in luogo della certificazione degli uffici provinciali del lavoro - la presentazione di apposita dichiarazione, sotto personale responsabilità dell'aspirante, di inclusione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 68, n. 482 in ogni caso, ai fini dell'attribuzione della riserva "N" (invalidi civili), devono documentare con idonea certificazione, rilasciata dagli organi competenti, il grado di invalidità che ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 deve essere almeno pari al quarantasei per cento (46%), a meno che la documentazione predetta non sia già stata prodotta.

9. Gli aspiranti, già inclusi in graduatoria permanente, possono presentare, ai fini dell'aggiornamento del proprio punteggio, in sostituzione del titolo di studio richiesto e valutato in base al precedente ordinamento, eventuali titoli culturali di cui al successivo art. 3, che non siano stati valutati in precedenza come titoli di accesso.

10. Per i fini di cui ai commi precedenti gli interessati dovranno compilare il modulo domanda allegato 6 alla presente ordinanza, completo del relativo allegato 6 bis e delle eventuali altre dichiarazioni richieste.

11. Nella domanda gli aspiranti non dovranno dichiarare né allegare i titoli di cultura e di servizio già presentati e valutati in precedenza.

12. In caso di mancata presentazione della domanda, finalizzata all'aggiornamento dei punteggi relativi ai titoli di cultura e di servizio nonché alla presentazione delle dichiarazioni e delle documentazioni relative a situazioni personali come in precedenza indicato. L'aspirante verrà mantenuto in ogni caso nella corrispondente graduatoria permanente, senza l'attribuzione dei punteggi per carichi di famiglia. Parimenti, non saranno presi in considerazione i titoli che danno diritto a riserva o preferenza anche se tali titoli siano stati a suo tempo presentati in occasione della precedente domanda di inclusione in graduatoria.

13. Gli aspiranti già inclusi nella graduatoria permanente relativa ai "collaboratori tecnici" conservano i codici relativi ai titoli di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza precedentemente presentati e, inoltre, possono far valere eventuali titoli diversi, per l'accesso ad altri laboratori, compresi fra quelli indicati al punto 4 del successivo art. 3.

14. Gli aspiranti già inclusi in graduatoria sono tenuti a dichiarare, in sede di domanda di aggiornamento del punteggio, la loro presenza in graduatorie permanenti, compilando a tal fine l'apposita sezione dell'allegato 6 bis.

B) Aspiranti che presentano per la prima volta domanda di inclusione in una o più graduatorie.

15. Gli aspiranti che presentano per la prima volta domanda di inclusione in graduatoria devono essere in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, dei titoli di studio previsti dal successivo art. 3.

16. Ai sensi dell'art. 17 - comma 4 del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989 n. 417, possono presentare domanda di inclusione nella graduatoria a (coordinatore amministrativo), ancorché non in possesso dei titoli di studio di cui al successivo art. 3, gli aspiranti che abbiano conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420. Tale condizione dovrà risultare dalla dichiarazione di cui all'allegato 7 alla presente ordinanza ministeriale.

17. I predetti aspiranti dovranno presentare permanenti che modalità contenute nel successivo art. 4.

C) Aspiranti già inclusi nelle graduatorie permanenti che richiedano sia l'aggiornamento del punteggio sia l'in-

clusione in altre graduatorie.

18. E' ammesso, con una sola domanda, richiedere l'aggiornamento del punteggio relativamente ad una o più graduatorie contemporaneamente, richiedere per la prima volta l'inclusione in diversa o diverse graduatorie. In tale ultima ipotesi, l'aspirante dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dal successivo art. 3.

D) Aspiranti già inclusi nelle graduatorie permanenti. Presentazione delle domande di inclusione in graduatorie di altra provincia.

19. Gli aspiranti in possesso dei titoli previsti dal successivo art. 3 che intendano presentare domanda in una provincia diversa da quella in cui risultano inclusi, dovranno farne dichiarazione, nell'apposito modulo domanda, punto 8 bis, con esclusione degli aspiranti già inclusi in tutte le graduatorie del soppresso Provveditorato agli studi di Trento nonché quelli inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti compilate dal Sovrintendente scolastico di Bolzano, per il biennio 1989/90 e 1990/91, che intendano trasferire la propria domanda presso un altro Provveditorato agli studi, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4, dovranno compilare la dichiarazione contenuta nel modulo domanda - punto 8 bis - allegando i documenti a suo tempo presentati e soggetti a scadenza.

20. La mancata dichiarazione di cui al comma precedente comporterà l'esclusione dell'aspirante da tutte le graduatorie in entrambe le province con la causale "domanda presentata in più province", non essendo consentita la contemporanea presenza in graduatorie di province diverse.

21. Il Provveditore agli studi che riceve la domanda contenente la dichiarazione di cui al primo comma del presente punto d) segnala tempestivamente al Provveditore agli studi della provincia di provenienza il nominativo da depennare dalle graduatorie nelle quali risulta incluso.

E) Aspiranti inclusi in graduatorie compilate a seguito dell'esaurimento di graduatorie provinciali permanenti.

22. Gli aspiranti inclusi in graduatorie suppletive compilate a seguito dell'esaurimento di graduatorie provinciali permanenti dovranno comunque presentare nuova domanda, considerato che le graduatorie predette sono di carattere aggiuntivo, con validità limitata al solo anno di riferimento.

### Art. 3.

#### Titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie

1. Per l'inclusione nelle graduatorie indicate nel precedente art. 2 sono prescritti i seguenti titoli

1) Graduatoria a (coordinatore amministrativo): 1) diploma di ragioniere e perito commerciale; 2) diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; 3) diploma di ragioniere e perito commerciale (sezione commercio con l'estero) rilasciati dagli istituti tecnici commerciali; 4) diploma di analista contabile; 5) diploma di operatore commerciale, rilasciati dagli istituti professionali per il commercio sono validi altresì, i titoli prodotti dagli aspiranti in possesso del requisito di cui al comma 16 del precedente art. 2.

2. Graduatoria B (infermiere): diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di infermiere.

3) Graduatoria C (cuoco): diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.

4) Graduatoria D (collaboratore tecnico) - I seguenti titoli di studio individuati nell'allegato 2 alla presente ordinanza: 1) diplomi di maturità; 2) diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali; 3) diploma di maestro d'arte E' valido, altresì, il diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.

5) Graduatoria E (collaboratore amministrativo): 1) qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea; 2) qualsiasi diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto professionale, compresi quelli non più previsti nell'attuale ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle sopresse scuole tecniche a tipo commerciale; 3) diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da istituto professionale alberghiero. E' valido, altresì, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.

6) Graduatoria F (guardarobiere): diploma di qualifica specifico rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica specifico rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.

7) Graduatoria G (ausiliario): diploma di istruzione secondaria di primo grado.

8) Graduatoria H (aiutante cuoco): diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.

2. Il Provveditore agli studi sentita la commissione di cui all'art. 24 della legge n. 463/78, stabilisce i criteri inerenti all'individuazione della specificità per gli attestati di qualifica ex art. 14 della legge n. 845/78 presentati dagli aspiranti alla inclusione nelle graduatorie. Per quanto riguarda, in particolare, la graduatoria D di cui al punto 4 (collaboratori tecnici), i Provveditori agli studi, accertato, con le procedure di cui sopra, il requisito della specificità degli attestati rilasciati in base all'art. 14 della legge n. 845/78, provvedono, d'ufficio, secondo criteri di affinità, all'attribuzione di uno o più codici indicati nella tabella 2 allegata alla presente ordinanza.

3. Analogamente, il Provveditore agli studi, sentita la Commissione di cui all'art. 24 della legge 463/78, stabilisce i criteri inerenti all'individuazione della specificità di ulteriori diplomi di qualifica, rilasciati da istituti professionali di Stato, da ritenere utili ai fini dell'inclusione nella graduatoria F (guardarobiere).

4. Al laboratorio conduzione e manutenzione di autoveicoli possono accedere gli aspiranti in possesso, oltre che degli altri titoli previsti, della patente di guida "D" accompagnata da certificato di abilitazione professionale.

### Art. 4.

#### Presentazione e compilazione delle domande

1. Coloro che aspirano all'insegnamento nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze devono presentare domanda al Provveditore agli studi, a pena di esclusione, entro il 23 aprile.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante assicurata convenzionale entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda può essere, altresì, consegnata a mano all'ufficio scolastico provinciale che rilascerà ricevuta.

3. La domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta unicamente sul modulo di cui all'allegato n. 6 della presente ordinanza e deve contenere la scheda personale dell'aspirante in conformità dell'allegato n. 6 bis.

4. Con una sola domanda è consentito chiedere l'inserimento in più graduatorie della provincia con esclusione della graduatoria G (ausiliario), per la quale non è consentita la presentazione di nuove domande.

5. L'interessato deve compilare in tutte le loro parti il modulo domanda e la scheda, indicando in quali graduatorie desidera essere incluso. La mancata

# r i non docenti

indicazione delle graduatorie richieste può essere integrata entro il termine a tal fine assegnato dal Provveditore agli studi.

6. Il modulo domanda e la scheda devono essere compilati secondo le istruzioni contenute negli allegati 6 e 6 bis che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

7. Coloro che aspirano all'inclusione in graduatorie che consentono l'accesso al laboratorio "conduzione e manutenzione autoveicoli (Codice 132)" devono dichiarare nella scheda suddetta anche il possesso della patente "D" accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale.

8. Coloro che aspirano all'inclusione in graduatorie che consentono l'accesso ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido" devono dichiarare il possesso anche del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.

9. In caso di indicazioni contraddittorie fra la scheda e la domanda prevalgono le indicazioni contenute nella domanda, le dichiarazioni omesse nella domanda si intendono negative.

10. Nella domanda l'aspirante deve indicare il cognome, il nome, il Comune e la Provincia di nascita, la data di nascita, la residenza ed i titoli di studio e gli attestati posseduti.

11. Le coniugate devono indicare il solo cognome di nascita.

12. Deve, inoltre, essere indicato l'indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni.

13. E' ammessa la presentazione di domande per l'inclusione nelle graduatorie di una sola provincia.

14. A tal fine l'interessato deve dichiarare di aver prodotto domanda soltanto al Provveditore destinatario della domanda stessa.

15. Non possono presentare domanda di supplenza gli ex impiegati dello Stato collocati a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, nonché quelli collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni.

16. Gli aspiranti alla supplenza per provincia diversa da quella di residenza devono indirizzare la domanda direttamente al Provveditore della provincia richiesta.

17. Tutti gli aspiranti sono tenuti alle dichiarazioni indicate nei numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-8 bis-9-10-11-12-13 del modulo domanda. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini di paesi appartenenti alla Comunità europea che, in base alle norme vigenti hanno titolo ad accedere ad impieghi pubblici nel territorio italiano dichiareranno la propria nazionalità nello spazio previsto nel modulo domanda.

18. I dipendenti di ruolo dello Stato sono tenuti in particolare a dichiarare tale loro qualità nel modulo domanda (punto 9) agli effetti del successivo art. 14.

19. E' facoltà dell'aspirante alla supplenza indicare una o più sedi (per sedi si intende Comune) alle quali essere assegnato in caso di nomina e, nell'ambito di ciascuna sede, la scuola dove desidera essere assegnato.

20. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario del Provveditorato agli studi competente a ricevere la domanda, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

21. La mancata autenticazione della firma non è causa di esclusione purché la domanda priva di firma autenticata sia regolarizzata entro il termine fissato dal Provveditore agli studi.

22. Per i dipendenti statali di ruolo e non di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

23. Alla domanda deve essere allegato il titolo di studio, in originale o copia autenticata o copia fotostatica autenticata, previsto per la graduatoria in cui si chiede l'inclusione ovvero il corrispondente certificato di studio, con la indicazione dei voti riportati. La man-

cata presentazione del titolo di studio non comporta l'esclusione dalla graduatoria, ma per il titolo medesimo non è attribuito alcun punteggio.

24. Devono essere allegati, ove richiesti, gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. Gli attestati in questione devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi, al fine di consentire al competente Provveditore agli studi l'individuazione della specificità di cui al precedente art. 3.

25. Perchè possano essere presi in considerazione devono essere allegati tutti i titoli che siano valutabili ai sensi delle tabelle annesse alla presente ordinanza o che diano diritto a precedenza nella graduatoria o preferenza nella nomina ai sensi degli articoli 7 e 10.

26. E' ammesso il riferimento ai documenti in possesso del Provveditorato destinatario della domanda, ad eccezione di quelli soggetti a scadenza e di quelli che danno diritto a riserva ai sensi del successivo art. 10.

27. L'interessato deve precisare in quale occasione ha prodotto i documenti cui intende far riferimento; in mancanza di tale precisazione il documento si considera come non prodotto.

28. E' ammessa la regolarizzazione, nel termine stabilito dal Provveditore agli studi, della documentazione formalmente imperfetta, allegata alla domanda e di quella cui si è fatto riferimento.

29. Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda, compresa l'autentica della sottoscrizione ed i relativi documenti, non sono soggetti all'imposta di bollo, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

30. Limitatamente al triennio 1994/97 è consentito agli aspiranti già inclusi nelle ex graduatorie provinciali valide per il biennio 1989/90; 1990/91, pubblicate dal soppresso Provveditorato agli studi di Trento, compresi gli ausiliari, di richiedere il trasferimento della domanda in una qualsiasi provincia ai fini dell'inclusione nelle relative graduatorie permanenti. Per i fini di cui al presente comma devono essere utilizzati i modelli allegati 6 e 6 bis alla presente ordinanza anche l'aggiornamento del punteggio secondo le modalità previste. La domanda deve essere presentata al Provveditorato agli studi prescelto con le medesime modalità è consentito il trasferimento delle domande nei confronti degli aspiranti inclusi in tutte le graduatorie provinciali compilate dal sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano.

#### Art. 5.

##### Limiti di età

1. Possono presentare domanda coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di inizio del primo anno scolastico del triennio di validità delle graduatorie.

2. Non possono essere conferite nomine a coloro che alla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la nomina stessa abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

#### Art. 6.

##### Valutazione servizi scolastici, civili e militari

1. Per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle B), C), D), e F) deve essere preso in considerazione il servizio prestato fino al giorno antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalle tabelle suddette per il servizio non di ruolo deve essere presa in considerazione la decorrenza giuridica della nomina, ove non coincidente con la decorrenza economica.

3. Il servizio militare per richiami alle armi o per adempimento degli obblighi di leva (ed i servizi ad esso assimilati) prestati dopo la instaurazione del rapporto di impiego deve essere valutato come servizio effettivo nel profilo di appartenenza, sempre che non abbia dato luogo a trattamento di quiescenza.

4. I servizi di ruolo o non di ruolo prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati per intero con riferimento al periodo di servizio prestato con tale rapporto di lavoro.

5. Il mandato politico, amministrativo o sindacale che comporti l'esonero dal servizio ai sensi delle norme vigenti è valutato, per il periodo di tempo successivo all'interruzione del servizio conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio effettivamente prestato senza dmerito.

6. Nel caso di incarico o di supplenza annuale o temporanea la valutazione di cui ai precedenti terzo e quinto comma è limitata alla durata del rapporto stesso.

7. I servizi dello stesso tipo sono fra loro cumulabili, ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle allegate alla presente ordinanza, anche se prestati in anni scolastici diversi.

8. Sono valutabili come servizi prestati nel profilo per il quale viene richiesta la nomina i servizi resi con nomina riferita alle preesistenti qualifiche confluite nel medesimo profilo.

#### Art. 7.

##### Preferenze

(Omissis): Riguarda particolari ca-

tegorie che godono di precedenza a parità di punti.

#### Art. 8.

##### Motivi di esclusione o di cancellazione dalle graduatorie (1)

1. Non sono inclusi o vengono cancellati da tutte le graduatorie di cui all'art. 3 gli aspiranti che:

a) Abbiano presentato domanda oltre i termini prescritti;

b) Non abbiano presentato domanda utilizzando i prescritti moduli o abbiano ommesso di utilizzare la scheda personale;

c) Siano in difetto del requisito dell'età;

d) Non siano in possesso di uno o più requisiti prescritti dalle norme vigenti, per l'accesso ai pubblici impieghi;

e) Abbiano fatto dichiarazioni false nella domanda o abbiano alterato la documentazione in originale o in copia;

f) Abbiano presentato domanda di supplenza in più di una provincia;

g) Non abbiano indicato alcuna graduatoria nella compilazione della domanda e non vi abbiano provveduto nel termine assegnato dal Provveditorato agli studi;

h) Rientrano tra il personale dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo e non riassumibile (es. legge n.

336/70 e successive modificazioni);

l) Non abbiano adempiuto all'obbligo dell'autenticazione della firma in calce alla domanda entro il termine stabilito dal Provveditore;

l) Abbiano prodotto domanda di supplenza temporanea di cui all'art. 17 della presente ordinanza in più di 25 scuole ovvero abbiano fatto dichiarazioni false nella domanda di supplenza.

2. Non sono inclusi nelle singole graduatorie gli aspiranti che: m) Abbiano ommesso di produrre, entro il termine fissato dal Provveditore agli studi, l'attestato di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/78 debitamente integrato dalla certificazione relativa alle materie comprese nel piano di studio.

n) Abbiano ommesso di compilare la scheda meccanografica nella sezione relativa ai collaboratori tecnici inserendo con il relativo codice, il titolo di studio già indicato dall'aspirante nella sezione riservata ai titoli di studio.

(1) L'errata compilazione del modulo domanda e della scheda (alleg. 6 e 6 bis) da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria non darà luogo alla esclusione o cancellazione dalle graduatorie, ma non consentirà il conseguente aggiornamento del punteggio.

## Promozione L.A.S.P.A.T.A.S.-F.I.S.

Libera Associazione Sindacale Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario della Scuola  
00185 ROMA - Via Principe Eugenio n. 90 int. 9 (2 piano) \_ Tel./Fax 7004911

### Un regalo a tutti gli A.T.A. di Roma e provincia

IN CAMBIO VOGLIAMO IL VOTO E L'ISCRIZIONE MODALITA' E BENEFICI:

1) Formare in ogni istituzione scolastica i C.L.S. - A.T.A. (Consiglio Lavoratori Scuola) COME?

a) Iscrizione al sindacato (0,30% rit. sindacale che corrisponde a L. 4.000 - 5.000 al mese);

b) Gli iscritti di ogni istituzione scolastica eleggono il proprio rappresentante sindacale, dandone gli estremi alla nostra Segreteria Nazionale che lo nominerà, trasmettendone l'atto di nomina all'istituto d'appartenenza;

c) Questa organizzazione sotto la nostra sigla sindacale assicurerà ai C.L.S. A.T.A. la tutela legale, mettendo a disposizione strutture e professionisti idonei a risolvere tutte le problematiche riguardanti il rapporto di lavoro (contratto privato);

d) Il sindacato, grazie ad una trattativa in esclusiva con "Vacanze Club",

offre a tutti i nostri iscritti gratuitamente la Family-Card, che vi verrà consegnata direttamente a vostro domicilio gratuitamente e darà diritto ai seguenti vantaggi:

1) Servizi vacanze. Sconti e facilitazioni per vacanze in Italia e all'estero: Italia (Puglia) - Spagna (Malaga, Isole Baleari, Isole Canarie) - Francia (Parigi) - Egitto (Sinai) - Kenia (Malindi). Sconti e facilitazioni per: Autoleggio, giornali e riviste, biglietteria e prenotazioni.

2) Servizi famiglia. Pronto intervento casa (idraulico, elettricista, fabbro, ecc.), soccorso stradale auto, prestazioni sanitarie, informazioni legali e fiscali.

e) A tutti coloro che si iscriveranno tramite la delega che pubblichiamo qui di seguito verrà inviata la Family-Card.

Per ulteriori chiarimenti i nostri iscritti ed i nostri dirigenti periferici possono comunque rivolgersi, rispettivamente, alle segreterie provinciali e alla sede centrale.

### O.D.G. L.A.S.P.A.T.A.S.

#### RILEVATO CHE

i pubblici dipendenti e soprattutto gli A.T.A. con "la privatizzazione dei contratti di lavoro" vivranno un periodo di diminuzione delle garanzie giuridiche ed economiche della vita da lavoratori, nel quadro di un generale attacco alle conquiste e alle condizioni di vita della gente. Sono all'ordine del giorno licenziamenti illegittimi, cassa integrazione, sfratti, mancata corresponsione di somme per il lavoro svolto, mancato riconoscimento di diritti o risarcimenti dovuti, oltre a tutti gli abusi quotidianamente perpetrati sulla nostra pelle. Sempre più

i dipendenti anche pubblici si possono trovare costretti a fare uso degli strumenti giudiziari ed in ogni caso hanno interesse a conoscere quali dei loro diritti possano ricevere tutela attraverso tali strumenti;

ha istituito un servizio di consulenza legale per la tutela dei diritti negati nella scuola, nel territorio, nei servizi per

— La difesa legale dei diritti fondamentali dei lavoratori, delle donne, dei minori, dei giovani, degli anziani;

— la difesa delle controversie in materia di pubblico impiego devolute al Pretore del lavoro;

— la difesa legale e politica dei dipendenti inquilini dagli sfratti e dal ricatto sulla casa (patti in deroga);

— l'applicazione delle normative in materia di sanità pubblica;

— la trasparenza della pubblica amministrazione.

Per informazioni, consulenze e assistenze, l'ufficio legale è aperto ogni giovedì, per appuntamento, dalle ore 18,00 alle ore 20,00 presso sede L.A.S.P.A.T.A.S.-F.I.S.

00185 ROMA Via Principe Eugenio n. 90 int. 9  
(2 piano) Tel./Fax 7004911

### Concorsi per titoli

— AUSILIARIO.

(Titolo: 24 mesi cumulativi di supplenze).

Le domande di partecipazione ai concorsi di cui sopra, redatte e documentate in conformità delle norme contenute nei bandi, dovranno essere inoltrate ai Provveditorati entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suddetto, con l'avvertenza che a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

# Autocertificazione

(dalla prima pagina)

ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizioni di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;

m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e con simili atti di assenso;

n) qualità di vivente a carico e di esistenza in vita.

## Art. 3.

### Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto di cui all'art. 20 della medesima legge n. 15/1968.

2. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. E' obbligo di ciascuna unità organizzativa individuare e rendere noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti.

3. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

4. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, così come negli altri casi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, senza che sussistano irregolarità o falsità della stessa, costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione precedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

## Art. 4.

### Presentazione successiva della documentazione richiesta

1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 2 dell'art. 2 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.

2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione, commisurato al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati.

3. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale.

## Art. 5.

### Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione

1. Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere

la documentazione da comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione.

2. In caso di mancata personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

## Art. 6.

### Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità

previste per i cittadini italiani.

## Art. 7.

### Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole unità organizzative predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, nonché per la documentazione mediante esibizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

## Art. 8.

### Coordinamento con la normativa secondaria dei singoli Ministeri

1. Resta salva la facoltà dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di adottare ulteriori norme di attuazione compatibili con quelle del presente regolamento, in relazione ad esigenze peculiari di ogni amministrazione, anche al fine di introdurre nuove ipotesi di ricorso all'autocertificazione.

## GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Dalla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1994 (Serie generale n. 54) pubbliciamo il testo del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18 coordinato con la legge di conversione 1 marzo 1994, n. 152 recante: "Interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento".

## Art. 1.

1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 (a), è da intendere nel senso che tutte le nomine effettuate o da effettuare sulla base delle graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 (b), mantengono la decorrenza giuridica così come stabilita dall'articolo 11, comma 12, del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 (b).

(b) Il D.L. n. 140-1988 reca norme urgenti per il personale della scuola.

Il comma 12 dell'art. 11 di detto decreto prevede che "Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, hanno effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse".

## UTILIZZAZIONE PER LE SUPPLENZE

Pubblichiamo la circolare n. 95 del 17 marzo 1994, riguardante: "Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica - C.M. n. 4 del 5 gennaio 1994 - Risposta quesiti".

Con riferimento ai quesiti pervenuti in merito all'applicazione della C.M. n. 4/94 si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Al riguardo innanzitutto si deve precisare che il riferimento alle supplenze temporanee di breve durata per le quali disporre l'utilizzazione del personale docente di cui all'art. 4, commi 20 e 21, della legge 537/93 riguarda esclusivamente i periodi di assenza del titolare per i quali è prevista dalla normativa vigente la nomina del supplente da parte del Capo d'Istituto. Dette supplenze dovranno, comunque, essere di durata inferiore a 5 mesi (art. 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Ai fini della predetta utilizzazione i docenti in questione potranno indicare due scuole o plessi, fra quelli compresi nel distretto, presso i quali dovranno essere impegnati, in via prioritaria, per la copertura delle supplenze, secondo le disposizioni contenute nell'art. 15, c. 8, dell'Ordinanza permanente sulle utilizzazioni n. 93 del 30 marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa, infine, che il personale utilizzato ai sensi dell'art. 4, commi 20 e 21, della legge 537/1993 conserva la posizione di collocato fuori ruolo ex art. 113

D.P.R. 417/74 e di mantenuto ad esaurimento nello svolgimento dei compiti ex art. 63, legge 270/82, e che solo nei periodi di impegno in attività di supplenza si applica agli interessati la normativa regolante il rapporto di servizio del personale che espleta attività d'insegnamento.

Il Ministro: Jervolino

## COORDINATORI E. F.

Pubblichiamo la circolare n. 67 del 24 febbraio 1994 (Ispettorato per l'Educazione Fisica).

Questo Ministero con OO.MM. 13 aprile 1993 n. 94 e 15 aprile 1993, n. 118 la sede di prima applicazione dell'art. 5 del D. L.vo 12 febbraio 1993, n. 35 ha ritenuto — pur in presenza di consistenti perplessità interpretative — che anche i coordinatori di educazione fisica, previsti dall'art. 9 della legge 7 febbraio 1958, 88, rientrassero, sia per il contingente di posti sia per le nuove procedure di reclutamento sotto l'egida della nuova normativa.

Tale valutazione è stata ispirata alla esigenza di non pregiudicare una corretta, definitiva applicazione della nuova normativa nelle more della pronuncia in sede consultiva del Consiglio di Stato, appositamente interpellato al riguardo, al fine di dirimere le anzidette perplessità. Tant'è che questo stesso Ministero ha provveduto, con la O.M. n. 118 citata sopra, a rinviare di un anno l'espletamento della nuova procedura di reclutamento.

Il Consiglio di Stato, Sez. II, con parere 1270/93 trasmesso il 27 gennaio 1994 ha ritenuto che la specificità della funzione di coordinatore per l'educazione fisica non venga travolta dalle nuove disposizioni (art. 5 del D. Leg.vo n. 35 citato) anche per la considerazione che "il coordinamento dell'educazione fisica, così come delineato dalla normativa che lo prevede, è una funzione d'istituto"; con la conseguenza che la nomina degli stessi coordinatori non incide sul contingente di posti di cui al più volte citato art. 5 e che permangono integralmente applicabili nei loro confronti le disposizioni di cui alla legge n. 88 già citata.

Tutto ciò premesso, si precisa che le OO.MM. n. 94 e 118, citate sopra, debbono ritenersi annullate limitatamente alle disposizioni concernenti i coordinatori di educazione fisica.

Restano, pertanto, applicabili nei loro confronti le disposizioni della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e delle relative circolari applicative anche per la parte concernente il reclutamento.

E', conseguentemente, di tutta evidenza che continuano a permanere a pieno titolo, nella funzione, i docenti già ivi in servizio nell'anno scolastico 1992/93, fatte salve le eventuali sostituzioni, disposte nei limiti e nei termini previsti dalla circolare ministeriale n. 117/A in data 23 gennaio 1980.

Qualora il posto assegnato per il corrente anno scolastico ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo n. 35, per il coordinatore di educazione fisica, sia stato utilizzato per finalità diverse, resta ferma la possibilità di prosecuzione di tale utilizzazione nel

## IL RINNOVAMENTO DELLA SCUOLA - F.I.S.

Direttori: Modesto Ghio - Agostino Scaramuzzino

Responsabile: Modesto Ghio

Comitato di Redazione: Renato Campopiano - Rosario Meduri - Paolo Pompili

Redazione: N. Conforzi - L. Manganaro - F. Mastrantonio - A. Messina - B. Pace - D. Padula - F. Pezzuto - G. Stilo

Direzione - Redazione - Amministrazione  
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.  
Via Principe Eugenio 90 - 00185 Roma - Tel. 7005199 - Fax 7004911

Registrato al Trib. di Roma al n. 6535 il 28-10-1968 - Stampa: LITO TIP "82" s.r.l. - Roma - Via G. Pacetti 7 - Tel 3012840 - 3050129 - Spedizione in abbonamento postale - 50% - Roma - Gratis ai soci

Chiuso in Tipografia 28/03/1994

Stampato il 31/03/1994

rispetto delle relative disposizioni, mentre verrà ripristinata, senza soluzione di continuità agli effetti giuridici, la posizione del preesistente coordinatore di educazione fisica, con effetti economici dalla data di effettiva riassunzione nella funzione.

## CUMULO PENSIONI - INDENNITA' INTEGRATIVA

Corte Costituzionale - Sentenza n. 494 del 29-31 dicembre '93 (G.U. n. 1 - Prima serie 5-1-1994).

(Omissis).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

## LE SQUADRE DI E. F.

Pubblichiamo la circolare n. 68 del 24 febbraio 1994 (Ispettorato per l'Educazione fisica).

Pervengono, annualmente, a questo Ministero da parte di vari Istituti di istruzione secondaria di II grado, richieste di autorizzazione a far svolgere l'insegnamento dell'educazione fisica per classi, anziché per squadre di alunni distinti per sesso.

Nel corso dell'istruttoria delle istanze predette è emerso, anche, che in molti casi vari istituti abbiano provveduto ad articolare l'insegnamento stesso per classe, senza alcuna autorizzazione o con l'autorizzazione delle SS.LL.; senza contare che spesso le richieste di autorizzazione in questione pervengono a questo Ministero ad anno scolastico abbondantemente inoltrato con evidenti conseguenti disagi organizzativi in caso di accoglimento.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare, in via preliminare, che negli istituti di istruzione secondaria di II grado l'insegnamento della educazione fisica per classi, anziché per squadre maschili o femminili, intanto può trovare giustificazione in quanto finalizzato ad assicurare l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica (art. 1, Legge 7 febbraio 1958, n. 88) e ad evitare eccessivi aggravii di spesa costituendo squadre con esiguo numero di alunni.

Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul D.L., concernente la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, vigente per l'a.s. 94/95, al fine di evidenziare che il numero massimo di alunni per formare ciascuna squadra non può essere superiore a quella della classe, fermo re-

stando il limite minimo previsto dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, art. 2.

Sembra, altresì, opportuno richiamare l'attenzione delle LL.SS. sulla necessità di esperire ogni possibile tentativo per adottare le soluzioni alternative previste dalla C.M. n. 246 del 29 luglio 1982 ai fini della costituzione delle squadre di alunni distinte per sesso.

Qualora, esperite tutte le opportunità previste dalla C.M. n. 246 sopraindicata, non fosse possibile assicurare l'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica in presenza di obiettive situazioni particolari (ad es. presenza in ciascuna classe di una componente degli alunni estremamente minoritaria rispetto all'altra, tipologia di istituto unico per un ampio bacino di utenza, ecc.) le SS.LL. si atterranno alle seguenti indicazioni circa le procedure e modalità da seguire per pervenire all'autorizzazione ad impartire l'insegnamento per classe.

A - I Capi di Istituto, sulla base delle indicazioni sopra riportate, potranno presentare motivata richiesta di insegnamento per squadre miste, da avanzare per il tramite del competente Provveditore agli Studi entro il termine tassativo del 15 luglio. Le richieste stesse dovranno essere corredate da un prospetto analitico da cui risulti la composizione, per alunni ed alunne, di ciascuna classe, e dal consenso espresso dai genitori esercenti la patria potestà, ovvero dagli alunni stessi, se maggiorenni, per lo svolgimento dell'insegnamento misto.

B - I Provveditori agli Studi competenti, valutata la effettiva necessità di impartire l'insegnamento per squadre miste (cioè per classe) anche sotto il duplice aspetto della compatibilità con l'organico di diritto e della mancanza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, trasmetteranno con un motivato parere le richieste medesimo, corredate dal relativo carteggio, a questo Ministero - Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva (div. III/II - P.zza Marconi, 25 - 00144 Roma) entro il 31 luglio.

Si precisa, inoltre, che le richieste in questione potranno essere prese in considerazione solo nell'ipotesi in cui non si modifica la consistenza dell'organico di fatto determinato sulla base di squadre distinte per sesso e comunque non comportino un aggravio di spesa per l'Erario.

C - Si ribadisce, che le autorizzazioni di cui trattasi, operando, come sopra precisato, in deroga al disposto dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 potranno trovare accoglimento esclusivamente nell'organico di fatto (dopo la conferma delle iscrizioni inerenti di successivo anno scolastico). Le richieste di autorizzazioni inerenti l'organico di diritto non potranno essere prese in considerazione.

Si fa presente, infine, che le autorizzazioni già concesse in anni decorsi non possono considerarsi automaticamente prorogabili per gli anni successivi.

Quanto sopra al fine di assicurare un corretto regolare avvio dell'anno scolastico.

Si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei capi di istituto.